

N. 1908

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, VELTRI, LOMBARDI  
SATRIANI, MIGNONE, CARCARINO, VERALDI e CAMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1996**

---

Norme in materia di impiego dei lavoratori  
idraulico-forestali nella regione Calabria

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1994, n. 442, che disciplina l'impiego dei lavoratori idraulico-forestali nella Regione Calabria, ha richiesto l'assunzione di altri lavoratori.

Attualmente gli operai idraulico-forestali, in servizio presso la Regione ed i vari enti e consorzi calabresi, sono 15233, come risulta dall'apposita anagrafe 1995, pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della regione Calabria n. 60 del 15 giugno 1996, a fronte di oltre 27 mila occupati alla data di entrata in vigore del decreto legge n.233 del 1984.

Va evidenziato che meno del 30 per cento di detti operai ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono impiegati per periodi che variano dalle 51 alle 101, o alle 151 giornate lavorative all'anno con prevalenza dei cosiddetti «contrattisti»; si consideri inoltre che oltre il 45 per cento appartiene alle fasce di età da 46 a 55 anni, ed oltre i 55 anni, a fronte di un 25 per cento circa appartenente alla fascia dai 26 ai 35 anni.

Va altresì evidenziato che l'opera svolta dai «forestali» si è rivelata preziosa per la salvaguardia del territorio calabrese caratterizzato, come è noto, da una particolare, accidentata orografia. È grazie a tale opera, infatti, che l'intero territorio regionale calabrese ha resistito meglio di altre regioni ad effetti disastrosi di alluvioni, frane, smottamenti.

Va considerato, inoltre, onorevoli colleghi, che, stante il blocco delle assunzioni, vi è il fondato timore che i futuri programmi di forestazione non potranno avere esecuzione per carenza di personale.

Al fine, pertanto, di garantire l'esecuzione puntuale del programma di forestazione, sarebbe necessario che il Governo consentisse l'incremento di forze lavorative per i lavoratori a tempo determinato, utilizzando le ore rese disponibili a seguito di pensionamenti e del collocamento fuori servizio di personale impegnato a tempo indeterminato.

Questa operazione, è utile ribadirlo, non comporterebbe maggiori spese per detto comparto.

Infine non si può prescindere, onorevoli colleghi, dal fatto che la situazione occupazionale in Calabria ha raggiunto livelli di intollerabile gravità e che la stabilizzazione della forza lavoro del comparto idraulico-forestale al numero riportato dall'anagrafe 1995 e l'incremento delle giornate lavorative con le ore rese disponibili per cessazione del servizio del personale a tempo indeterminato, oltre a consentire l'esecuzione del programma di forestazione, creerebbero, senza ulteriori oneri finanziari, nuovi posti di lavoro con notevole contributo al miglioramento della situazione occupazionale.

Il testo che vi propongo, onorevoli colleghi, si compone di due articoli, attraverso i quali ci si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) stabilizzazione della forza lavoro del settore idraulico-forestale con riferimento all'anagrafe del giugno 1996;

b) graduale sistemazione dei «forestali» in servizio mediante il progressivo incremento delle giornate lavorative;

c) ripristino del regolare servizio, con utilizzazione del personale a tempo determinato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendio e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, è riconosciuta alla regione Calabria, una dotazione organica di personale pari al numero dei lavoratori idraulico-forestali in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso la stessa regione, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei vari settori di cui al presente articolo.

## Art. 2.

1. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984 n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984 n. 422, è consentito, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 233 del 1984, un incremento del numero delle giornate lavorative pari al numero delle giornate lavorative venute meno a seguito del funzionamento o della cessazione del servizio per altre cause del personale con contratto a tempo indeterminato ed è consentita altresì, annualmente, in deroga ai divieti posti dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di un numero di lavoratori pari al numero dei lavoratori cessati dal servizio nel corso dell'anno.

